COMMISSIONE XIII

LAVORO - ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE - COOPERAZIONE

LX.

SEDUTA DI MARTEDÌ 20 DICEMBRE 1966

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ZANIBELLI

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 641

Comunicazione del Presidente:

PRESIDENTE 641

Disegno di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

Modifiche al testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari e nuove disposizioni in materia di formazione professionale dei lavoratori (3551) . . 641

PRESIDENTE 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647

BIANCHI FORTUNATO, *Relatore* 647

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 642, 643, 645, 646, 647

GITTI 643

GUERRINI GIORGIO 642

MAZZONI 643

PICCINELLI 643

SCALIA 642, 643

VENTUROLI 643, 645

VERONESI 646, 647

Votazione segreta:

PRESIDENTE 647

La seduta comincia alle 17,55.

SULOTTO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Del Castillo e Sabatini.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che partecipa alla discussione del disegno di legge senza diritto a voto il deputato Piccinelli.

Seguito della discussione del disegno di legge: Modifiche al testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari e nuove disposizioni in materia di formazione professionale dei lavoratori (3551).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 3551, recante il titolo: « Modifiche al testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari e nuove disposizioni in materia di formazione professionale dei lavoratori ».

Come i colleghi ricorderanno, nella precedente seduta del 14 dicembre avevamo approvato parte dell'articolo 1, con alcune modificazioni. Il testo con le modifiche finora apportate è il seguente:

« Il primo comma dell'articolo 50 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e modificato dalla legge 17 ottobre 1961, n. 1038, è sostituito dal seguente:

« Al bilancio di ciascun esercizio della gestione fanno carico: gli oneri e le spese speciali di essa; una quota parte delle spese ge-

nerali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, da determinarsi annualmente dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto, su conforme parere del Comitato speciale per gli assegni familiari, ivi compresa la contribuzione dovuta per il funzionamento dell'Ispettorato del lavoro a norma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520; un contributo, da determinarsi con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari, da versarsi al Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, di cui all'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, per essere destinato all'Istituto nazionale per l'addestramento e il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI), all'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (ENALC), all'Istituto nazionale per l'istruzione e l'addestramento nel settore artigiano (INIASA) e ad altri Enti che, senza scopi di lucro, perseguano a norma di statuto finalità di formazione professionale dei lavoratori e abbiano l'idoneità tecnica e organizzativa necessaria. Tale idoneità è accertata dall'Ispettorato del lavoro, sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore produttivo per il quale gli enti attuano la formazione professionale ».

La discussione dovrebbe riprendere sull'ultimo periodo, che comincia con le parole: « Tale idoneità è accertata... ». Peraltro l'onorevole Venturoli, tornando sul periodo subito precedente, propone un emendamento aggiuntivo a precisazione degli enti che possono essere beneficiari dei contributi a carico della Cassa assegni familiari. La Commissione aveva soppresso le parole « (enti) giuridicamente riconosciuti » e l'onorevole Venturoli propone la dizione « e gli enti a carattere nazionale ancorchè non giuridicamente riconosciuti, che senza scopi di lucro ecc... ».

GUERRINI GIORGIO. Sono d'accordo con l'emendamento Venturoli, al quale aderisco.

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Questo testo non mi sembra sufficientemente chiaro. Che sorte dovrebbero allora avere gli enti giuridicamente riconosciuti ma non a carattere nazionale?

SCALIA. Si potrebbe allora dire « ad enti giuridicamente riconosciuti e ad enti che, pur non avendo riconoscimento giuridico, siano a carattere nazionale ».

PRESIDENTE. La volta scorsa noi abbiamo votato la soppressione della espressione « giuridicamente riconosciuti ». Avevamo quindi eliminato la limitazione della concessione di questo contributo ai soli enti giuridicamente riconosciuti.

SCALIA. La volontà della Commissione era di affermare il principio dell'ammissione al contributo di determinati enti, purchè di dimensione nazionale, indipendentemente dal loro riconoscimento giuridico.

Con la formulazione da me proposta vengono ammessi tra i beneficiari gli enti giuridicamente riconosciuti, di qualsiasi livello, e quelli che, pur non avendo tale riconoscimento, abbiano però dimensioni di carattere nazionale.

BIANCHI FORTUNATO, *Relatore*. Io devo fare osservare che nel corso delle precedenti discussioni la questione del riconoscimento giuridico era stata superata. Inoltre, quando si parlava di « altri enti », noi non dicevamo « a carattere nazionale ».

PRESIDENTE. Se la Commissione consente, vorrei ricordare che nella precedente seduta l'articolo 1 non era stato ancora approvato nel suo complesso ed era rimasto stabilito che, data la difficoltà di precisare un testo che esprimesse in modo soddisfacente la volontà unanime di estendere l'applicazione della legge agli enti di emanazione sindacale, nella successiva seduta, che è poi quella odierna, sarebbe stato possibile valutare le ulteriori modificazioni che ritenessero opportune.

Ciò premesso ricordo che il periodo dell'articolo 1 che in questo momento ci interessa era stato approvato nel seguente testo:

... « e ad altri enti che, senza scopo di lucro, perseguano a norma di statuto finalità di formazione professionale dei lavoratori e abbiano l'idoneità tecnica e organizzativa necessaria ».

Gli onorevoli Venturoli e Guerrini Giorgio propongono di aggiungere a tale testo l'emendamento seguente: « e agli enti di carattere nazionale, ancorchè giuridicamente non riconosciuti, che senza scopi di lucro perseguano le stesse finalità ed abbiano l'idoneità tecnica e organizzativa necessaria ».

Pongo in votazione l'emendamento.

(*È approvato*).

Nascono a tal punto due questioni: l'una di carattere puramente formale, di buona dizione, dato che il testo così formulato presenta ripetizioni, che vanno eliminate; l'altra di ordine più sostanziale, dato che, introducendo la dizione « ancorchè giuridicamente riconosciuti », è chiaro che vogliamo limitare

l'estensione della legge agli enti che si occupano della formazione professionale e che non sono giuridicamente riconosciuti, solo se a carattere nazionale, mentre nessuna limitazione si pone nei confronti degli enti che sono giuridicamente riconosciuti.

Ci troviamo, perciò, di fronte ad una situazione contemplata dall'articolo 91 del Regolamento della Camera, che prevede, qualora alcuni emendamenti siano inconciliabili con alcune delle disposizioni della legge, di proporre le mutazioni opportune, prima della votazione a scrutinio segreto.

Mi sembra che tale contrasto possa essere superato dal testo che propone il Governo, purchè, ritengo, la Commissione esprima unanimemente la sua volontà di rivedere la formulazione approvata. Il testo che propone il Governo è il seguente:

«...ad enti giuridicamente riconosciuti che, senza scopi di lucro, perseguano, a norma di statuto, finalità di formazione professionale dei lavoratori, nonchè ad enti a carattere nazionale che, ancorchè non giuridicamente riconosciuti, perseguano senza scopi di lucro le medesime finalità ed abbiano l'idoneità tecnica e organizzativa necessaria ».

VENTUROLI. Io sono perfettamente d'accordo; anzi, il mio emendamento si riferiva proprio alla discussione della volta scorsa, nel senso che intendeva eliminare la limitazione costituita dalle parole « giuridicamente riconosciuti ».

Mi sembra, quindi, che si possa accettare la formulazione proposta dal Governo.

GITTI. Mi sembra che la nuova formulazione riesca a comporre il contrasto tra quanto avevamo approvato nella precedente seduta ed il nuovo emendamento Venturoli.

Desidero però fare una richiesta precisa: posso essere d'accordo con l'emendamento letto esclusivamente a questa condizione e cioè che da parte del rappresentante del Governo ci si assicuri che questa graduatoria non serva poi a stabilire limiti di precedenza o priorità.

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Nessuna graduatoria.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il testo proposto dal Governo.

(*È approvato all'unanimità*).

L'onorevole Piccinelli ha presentato un emendamento con il quale propone di aggiungere le parole: « Le norme di cui al comma precedente si applicano pure alle società aventi personalità giuridica e costituite da enti pubblici, le quali – senza conseguire un profitto – perseguano a norma di statuto finalità di formazione professionale dei lavoratori e abbiano l'idoneità tecnica e organizzativa a perseguire tali finalità ».

L'onorevole Piccinelli ha facoltà di illustrare l'emendamento.

PICCINELLI. Il problema è questo: vi sono degli enti pubblici – tipo ENI – che hanno costituito sotto forma di società per azioni i loro enti di addestramento.

Questi enti sono stati costituiti sotto forma di società per azioni in quanto alla loro attività istituzionale concorrono tutte le aziende del gruppo.

Praticamente si tratterebbe di ammettere ai contributi di cui alla presente legge un'altra zona di attività di formazione professionale, svolta da enti di diritto pubblico, che per motivi di ordine tecnico assumono la veste di società per azioni. Mi sembra un atto di giustizia estendere anche a queste società il finanziamento previsto dalla legge.

Queste società non rientrano nella dizione dell'articolo 1, in quanto lo stesso parla di attività svolta senza fini di lucro; ora noi sappiamo che tutte le società perseguono il lucro anche se non perseguono un profitto: pertanto si tratta di precisare la questione.

SCALIA. Mi dichiaro assolutamente contrario all'emendamento proposto dal collega Piccinelli, in quanto le somme che attualmente vengono distribuite sono modeste e non sarebbe opportuno allargare il contributo anche ad enti pubblici economici che hanno senz'altro delle possibilità maggiori degli enti previsti nel disegno di legge. Prego pertanto il collega Piccinelli di volerlo ritirare.

VENTUROLI. Sono d'accordo con l'onorevole Scalia, anche perchè si tratta di fondi che vengono prelevati dalla Cassa unica degli assegni familiari: questa è una ragione di più per contenerne l'impiego verso quegli enti specificati dall'onorevole Piccinelli nel suo emendamento.

MAZZONI. Esprimo il mio parere contrario all'approvazione dell'emendamento presentato dall'onorevole Piccinelli, anche per una ragione più generale. Abbiamo affermato che questo provvedimento è temporaneo e provvisorio in attesa che si pervenga a stabilire una regolamentazione dell'istruzione professionale sovvenzionata dallo Stato.

PICCINELLI. Non ho alcuna difficoltà a ritirare l'emendamento anche se mi sembra che le preoccupazioni e le difficoltà avanzate

dai vari colleghi possano essere superate di fatto attraverso la costituzione, da parte di questi enti pubblici, di una associazione sul tipo di quella creata dalle associazioni sindacali. Con ciò verrebbe a crearsi una difficoltà interna per questi enti pubblici in quanto si verrebbe ad avere, da una parte, una società per azioni finanziata dalle società del gruppo e, dall'altra, si avrebbe un'associazione di fatto la quale attingerebbe i propri fondi esclusivamente dal Ministero del lavoro.

Ritengo che la sostanza non cambierebbe; si creerebbe soltanto maggiore confusione di quanto non ne esista attualmente. Comunque, come ho già detto, ritiro l'emendamento presentato.

PRESIDENTE. Rimane da approvare l'ultimo periodo dell'articolo 1, di cui do lettura: ... « L'idoneità tecnica e organizzativa degli enti di cui al comma precedente è accertata dall'Ispettorato del lavoro, sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore produttivo per il quale gli enti attuano la formazione professionale ».

Nella precedente seduta si era già svolto un animato dibattito sull'opportunità di una ulteriore specificazione del parere attribuito ai sindacati sull'accertamento dell'idoneità degli enti che attuano la formazione professionale. Mi risulta che più nessuno voglia insistere su tale specificazione, purchè i sindacati siano sentiti al momento della ripartizione dei contributi, prevista dall'articolo 3, mentre il Governo propone di sostituire il periodo stesso con il seguente testo:

« Tale idoneità è accertata dall'Ispettorato del lavoro ».

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 1 nel suo complesso, che con gli emendamenti approvati, risulta così formulato:

ART. 1.

Il primo comma dell'articolo 50 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e modificato dalla legge 17 ottobre 1961, n. 1038, è sostituito dal seguente:

« Al bilancio di ciascun esercizio della gestione fanno carico: gli oneri e le spese speciali di essa; la quota parte delle spese generali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, da determinarsi annualmente dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto, su conforme parere del Comitato speciale per gli assegni familiari, sulla base dei costi effettivi della gestione, ivi compresa la contribuzione dovuta per il funzionamento dell'Ispettorato del lavoro a norma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520; un contributo, determinato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari, da versarsi al Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, di cui all'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, per essere destinato all'Istituto nazionale per l'addestramento e il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI), all'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (ENALC), all'Istituto nazionale per l'istruzione e l'addestramento nel settore artigiano (INIASA); ad Enti giuridicamente riconosciuti che, senza scopi di lucro, perseguano a norma di statuto finalità di formazione professionale dei lavoratori, nonchè ad enti a carattere nazionale che, anche non giuridicamente riconosciuti, perseguano senza scopi di lucro le medesime finalità e abbiano l'idoneità tecnica e organizzativa necessaria. Tale idoneità è accertata dall'Ispettorato del lavoro.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 2:

ART. 2.

L'articolo 53 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, è sostituito dal seguente:

« Le disponibilità determinate a norma dell'articolo 51 sulle attività residue previste al penultimo comma dell'articolo 50 sono destinate, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari, a favore di iniziative dirette alla tutela dell'istituto familiare ».

Il Governo propone di sopprimerlo.

Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 2.

(*Non è approvato*).

Do lettura dell'articolo 3:

ART. 3.

Il contributo da versarsi al Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, a norma dell'articolo 50, primo comma del testo unico 30 maggio 1955, n. 797, sugli assegni familiari, modificato dall'articolo 1 della presente legge, viene annualmente ripartito dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro per essere utilizzato dagli enti interessati;

per le spese generali di amministrazione di ciascun Ente;

per le spese inerenti all'acquisto, alla locazione, alla costruzione o all'ampliamento di Centri di addestramento professionale nonchè per le spese inerenti all'acquisto di attrezzature tecnico-didattiche;

per le spese relative allo svolgimento di corsi di addestramento professionali non finanziati a norma dell'articolo 6, lettera *a*), della legge 29 aprile 1949, n. 264, nel testo modificato dalla legge 4 maggio 1951, n. 456;

per le spese destinate ad integrare i finanziamenti o le sovvenzioni corrisposte dal Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori ai sensi e per gli effetti del citato articolo 63, lettera *a*), della legge 29 aprile 1949, n. 264;

per ogni altra eventuale spesa necessaria o comunque connessa al raggiungimento delle finalità istituzionali di ciascun Ente in materia di formazione professionale dei lavoratori.

L'onorevole Venturoli propone alla fine del primo capoverso, di sostituire le parole « per essere utilizzato dagli enti interessati » con le parole:

« Il Ministro emette il decreto previo parere motivato di una Commissione formata da un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni sindacali più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori. Nel caso in cui il Ministro non ritenga di accogliere tale parere, ne dà motivazione nel decreto. Il contributo di cui al comma precedente deve essere utilizzato dagli enti interessati; ».

VENTUROLI. La mia proposta di sentire il parere di una Commissione vuole eliminare una dispersione di opinioni che potrebbe naturalmente creare difficoltà, data la possibilità di pareri difformi. Il parere della Commissione, viceversa, sarebbe emesso collegialmente.

Il mio emendamento interpreta lo spirito della discussione precedentemente svolta, nella quale si faceva rilevare che il richiedere l'opinione delle organizzazioni sindacali avrebbe potuto causare ritardi nell'esecuzione dei provvedimenti.

Nel caso che questo emendamento non fosse accolto, propongo di aggiungere dopo le parole « viene annualmente ripartito » l'emendamento « sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative ».

PRESIDENTE. L'emendamento alternativo dell'onorevole Venturoli coincide con altro identico dei deputati Gitti e Armaroli. Prego l'onorevole rappresentante del Governo di voler far conoscere il suo parere.

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Non sono d'accordo sulla nomina di un'apposita Commissione, mentre non mi oppongo a che siano ascoltate nella forma consueta le organizzazioni sindacali.

PRESIDENTE. Poichè l'onorevole Venturoli non insiste nella votazione del suo primo emendamento, pongo in votazione l'emendamento comune dei deputati Venturoli, Gitti e Armaroli, inteso ad aggiungere nel primo capoverso le parole « sentite le organizzazioni più rappresentative » dopo le parole « con il Ministro del tesoro ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione i successivi capoversi, fino al penultimo compreso, per i quali non sono stati presentati emendamenti.

(*Sono approvati*).

Il Governo propone di aggiungere il seguente capoverso, prima dell'ultimo: « per le spese relative alla formazione e all'aggiornamento del personale insegnante; ».

Pongo in votazione questo emendamento, che si identifica con un altro presentato dall'onorevole Gitti.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'ultimo capoverso dell'articolo 3.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 3 nel suo complesso (che, per la soppressione dell'articolo 2, diventerà in sede di coordinamento articolo 2), che, con gli emendamenti testè approvati risulta così formulato:

ART. 3.

Il contributo da versarsi al Fondo per l'addestramente professionale dei lavoratori, a norma dell'articolo 50, primo comma del testo unico 30 maggio 1955, n. 797, sugli assegni familiari, modificato dall'articolo 1 della

presente legge, viene annualmente ripartito con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative, per essere utilizzato dagli enti interessati:

per le spese generali di amministrazione di ciascun Ente;

per le spese inerenti all'acquisto, alla locazione, alla costruzione o all'ampliamento di Centri di addestramento professionale nonchè per le spese inerenti all'acquisto di attrezzature tecnico-didattiche;

per le spese relative allo svolgimento di corsi di addestramento professionali non finanziati a norma dell'articolo 6, lettera *a*), della legge 29 aprile 1949, n. 264, nel testo modificato dalla legge 4 maggio 1951, n. 456;

per le spese destinate ad integrare i finanziamenti o le sovvenzioni corrisposte dal Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori ai sensi e per gli effetti del citato articolo 63, lettera *a*), della legge 29 aprile 1949, n. 264;

per le spese relative alla formazione all'aggiornamento del personale insegnante;

per ogni altra eventuale spesa necessaria o comunque connessa al raggiungimento delle finalità istituzionali di ciascun Ente in materia di formazione professionale dei lavoratori.

(*È approvato*).

Dò lettura dell'articolo 4 (che, in sede di coordinamento, diventerà 3):

ART. 4.

Il direttore generale dell'orientamento e dell'addestramento professionale dei lavoratori del Ministero del lavoro e della previdenza sociale partecipa, in qualità di esperto, alle riunioni del Comitato speciale per gli assegni familiari quando esso è chiamato a pronunciarsi sul contributo di cui al primo comma dell'articolo 50 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il Governo propone il seguente articolo aggiuntivo (che, in sede di coordinamento, diventerà il n. 4), resosi necessario a seguito della soppressione dell'articolo 2:

« È abrogato l'articolo 53 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797.

Sono anche abrogati il penultimo comma dell'articolo 50 e l'articolo 51 dello stesso testo unico, già modificati dalla legge 17 ottobre 1961, n. 1038 ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Da parte degli onorevoli Bianchi Fortunato, Cocco Maria, Gitti, Del Castillo, Darida, De Marzi, Quintieri, Nucci, Veronesi, è stato presentato il seguente ordine del giorno:

« La tredicesima Commissione lavoro e previdenza sociale, approvando il disegno di legge n. 3551 « Modifiche al testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari e nuove disposizioni in materia di formazione professionale dei lavoratori » considerata la pesantezza degli oneri per l'addestramento che gravano sulla Cassa per gli assegni familiari,

impegna il Governo

a presentare con sollecitudine il preannunciato disegno di legge che riordini e definisca radicalmente la materia ».

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Dichiaro di accogliere tale ordine del giorno come raccomandazione.

PRESIDENTE. Da parte dell'onorevole Veronesi è stato presentato l'ordine del giorno che segue:

« La tredicesima Commissione lavoro esaminando il disegno di legge n. 3551 riguardante « Modifiche al testo unico dele norme concernenti gli assegni familiari e nuove disposizioni in materia di formazione professionale dei lavoratori »,

auspica che i fondi raccolti per gli assegni familiari vengano destinati unicamente a tale scopo e che, per altri validi scopi, citati anche nel provvedimento, si provveda con imposizioni diverse ».

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Quale è il senso del suo ordine del giorno, onorevole Veronesi? Stiamo approvando una legge che consente di finanziare i corsi di addestramento in una certa maniera. Lei chiede che tutto questo venga annullato?

VERONESI. Chiedo che le somme raccolte sotto la voce « assegni familiari » siano effettivamente destinate a tale scopo. Avevo anche pregato, in altra seduta, il Sottosegretario Martoni di dirmi quanto viene sottratto

dai fondi in argomento per fini diversi da assegni familiari.

PRESIDENTE. La preoccupazione dell'onorevole Sottosegretario, onorevole Veronesi, è che con il suo ordine del giorno non si venga a fare affermazione contraria alla legge che stiamo approvando, ma ci si limiti a suggerire qualcosa che concerna il futuro.

VERONESI. Non vi sono dubbi al riguardo, onorevole Presidente. D'altronde il mio ordine del giorno adopera l'espressione « auspica »...

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Dichiaro allora di accogliere l'ordine del giorno come raccomandazione.

PRESIDENTE. Da parte degli onorevoli Biagini, Mazzoni, Venturoli, Sulotto, Abenante, è stato presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera,

in considerazione della importanza del settore della formazione professionale dei lavoratori quale compito fondamentale dello Stato;

considerato il manifesto disimpegno dello Stato per tale settore di fronte alla spesa generale per la istruzione prevista nel piano di sviluppo economico quinquennale;

considerato, altresì, gli impegni assunti dal Governo di presentare provvedimenti legislativi per la radicale riforma del settore;

rilevata la tendenza del trasferimento della formazione professionale dallo Stato al settore privato,

impegna il Governo

a rispettare gli impegni assunti e a presentare immediati provvedimenti legislativi per il riordinamento e potenziamento del settore della formazione professionale dei lavoratori che prevede il totale carico dello Stato e la eliminazione dei prelievi dalla Cassa nazionale assegni familiari come parziale finanziamento per tale attività ».

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Accolgo tale ordine del giorno come raccomandazione.

PRESIDENTE. Avverto che il disegno di legge n. 3551 sarà votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge oggi esaminato.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Modifiche al testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari e nuove disposizioni in materia di formazione professionale dei lavoratori » (3551):

Presenti e votanti		25
Maggioranza		13
Voti favorevoli . . .	18	
Voti contrari	7	

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Armaroli, Biagini, Bianchi Fortunato, Borra, Cengarle, Cocco Maria, De Marzi, Fibbi Giulietta, Gitti, Guerrini Giorgio, Lama, Marotta Vincenzo, Mazzoni, Nucci, Pucci Ernesto, Quintieri, Rossinovich, Russo Spena, Santi, Scalia, Sulotto, Storti Bruno, Venturoli, Veronesi e Zanibelli.

Sono in congedo:

Del Castillo e Sabatini.

La seduta termina alle 18,45.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO